

## REGOLAMENTO (CEE) N. 965/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2561/90 che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3001/92<sup>(3)</sup>, stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88;

considerando che l'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2561/90 prevede che possano essere immagazzinate congiuntamente, nello stesso impianto, merci comunitarie e merci non comunitarie; che questa possibilità è tuttavia esclusa per le merci di origine agricola per le quali è chiesto il pagamento anticipato della restituzione all'esportazione a motivo del loro vincolo al regime di deposito doganale;

considerando che per consentire un'efficace utilizzazione degli impianti di magazzino, sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, si ravvisa l'opportunità di porre fine a questa esclusione; che tuttavia, per evitare abusi, occorre garantire che ciascuna merce con prefinanziamento così immagazzinata possa essere identificata in qualsiasi momento; che di conseguenza alle merci in causa continua a non essere applicabile il paragrafo 2 dell'articolo 36 di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di depositi doganali e zone franche,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2561/90 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 36, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'ufficio di controllo consente che vengano immagazzinate congiuntamente, nello stesso impianto, merci comunitarie e merci non comunitarie. »

2) All'articolo 56, il paragrafo unico diviene paragrafo 1 e i termini « dell'articolo 36 » sono soppressi.

3) All'articolo 56 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 2. Fatte salve le disposizioni specifiche adottate nell'ambito della regolamentazione agricola, le merci con prefinanziamento possono essere immagazzinate, nello stesso impianto, con altre merci comunitarie o non comunitarie, in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, solo se può essere garantito, in ogni momento, il riconoscimento dell'identità e della posizione doganale di ciascuna merce. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 16.